

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 20/05/2020

FATTO

La parte ricorrente ha affermato, nel reclamo, di essere cointestataria di n. 1 buono fruttifero postale della serie "Q/P" del valore di L. 5.000.000, emesso il 30/3/1988; l'intermediario resistente ha liquidato il titolo controverso per una somma inferiore al dovuto; infatti, i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro del titolo, come da consolidato orientamento dell'ABF.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato che il ricorrente contesta il rendimento calcolato per 1 buono fruttifero trentennale, con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio. Secondo quanto afferma l'intermediario il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie; in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro; i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili; pertanto, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento; in favore della parte ricorrente, non possono essere richiamate né la sentenza delle SS.UU. n. 13979/2007, né le decisioni del Collegio di Coordinamento dal n. 5673/2013 al n. 5676/2013, per di più sussistono decisioni di Giudici di merito favorevoli



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alla resistente. Inoltre, la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, avrebbe affermato principi che corroborano le prospettazioni del medesimo intermediario ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. DT 12768 del 15.2.2018, ha avallato la legittimità della condotta della resistente. Secondo l'intermediario, la rendita bimestrale stampata sul buono per il periodo dal 21° al 30° anno costituisce solo la rappresentazione aritmetica del calcolo di rendimento del Buono nel periodo.

Il ricorrente ha replicato insistendo per l'accoglimento della domanda con riferimento agli anni dal 21° al 30°, non oggetto di variazione.

La parte ricorrente chiede che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro del titolo per il periodo successivo al 20° anno.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La parte ricorrente risulta contitolare con p.f.r. di n. 1 buono fruttifero postale della serie "Q/P" del valore di L. 5.000.000, emesso il 30/3/1988 con n. finale 000.094.

La parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 21mo al 30mo anno; intendendo fare espresso riferimento all'importo in valore assoluto (Lire 1.290,751 al bimestre) indicato nella stampigliatura sul retro del titolo.

In proposito, il Collegio rileva che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi apposti non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti dal tenore letterale del documento per il periodo dal 21 al 30° anno (cfr., tra le altre, Collegio di Torino, decisione n. 4868/2017, relativa a buoni della serie Q/P emessi dopo il D.M. 13.06.1986, utilizzando i moduli della precedente serie P; in senso conforme: Collegio di Milano, decisione n. 25256/18; Collegio di Roma, decisione n. 3409/18; Collegio di Bologna, decisione n. 9754/18; Collegio di Napoli, decisione n. 249/19). Sul punto, è intervenuta la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, su analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P", la quale ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

Secondo il Collegio di Coordinamento: "la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione.". In effetti, le SS. UU., ritenuta la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c.: senza contraddire la precedente decisione, hanno unicamente ribadito: "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", la quale trova: "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.".

Come nota il Collegio di Coordinamento, la Cassazione ha dunque ritenuto di nulla aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato, quanto alla tutela dell'affidamento del portatore del titolo in merito alle dichiarazioni risultanti dal suo testo letterale. Tanto più che, come osserva il Collegio di Coordinamento nella fattispecie in esame: "in corso di rapporto non è intervenuto alcun decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli.".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio di Coordinamento ha infatti precisato che per il periodo dal 21 al 30 anno, in assenza di diciture apposte con timbri modificativi:

“il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate [è] destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale.”

Il Collegio di Torino condivide pienamente l’orientamento così espresso e non ha motivo per discostarsene. Pertanto la domanda è da accogliere, in quanto il ricorrente ha titolo all’applicazione dei rendimenti originariamente previsti dal tenore letterale del documento per il periodo dal 21 al 30°, salva l’applicazione della pertinente disciplina fiscale (come già stabilito da Collegio di Torino, nn. 14475/19, 25060/18, 26453/18 e 26451/18), nei limiti della somma complessivamente richiesta.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA